



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLE OO.SS. DEL PERSONALE DIRETTIVO E
DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL
FUOCO FIRMATARIE DELL'ACCORDO SINDACALE
RECEPITO CON D.P.R.. 17 GIUGNO 2022, N. 120

OGGETTO: Trasmissione ipotesi di accordi integrativi nazionali concernenti:

- **la distribuzione delle risorse del fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco Anno 2019;**
- **particolari istituti del trattamento economico accessorio del personale dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.**

Si trasmettono le copie delle Ipotesi degli Accordi integrativi nazionali, in oggetto indicati, sottoscritti dalle parti all'esito dell'incontro del 17 gennaio 2023.

Le Ipotesi degli Accordi sono state inviate alla Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie per il seguito di competenza.

IL CAPO DELL'UFFICIO

R. Castrucci



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISCHIO E DI POSIZIONE E PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI PRIMI DIRIGENTI E DEI DIRIGENTI SUPERIORI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO ANNO 2019

Il giorno 17 gennaio 2023, alle ore 9,00 presso il Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, si sono incontrate la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 per la definizione delle modalità di distribuzione ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori del medesimo Corpo delle risorse del fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42.

La delegazione di parte pubblica è presieduta dal Sottosegretario di Stato, On.le Emanuele Prisco, ed è composta dal Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Prefetto Laura Lega, dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Ing. Guido Parisi, dal Direttore centrale per le risorse finanziarie Dott. Fabio Italia.

La delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni sindacali del personale direttivo e dirigente del comparto autonomo di negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico" firmatarie dell'accordo sindacale per il triennio normativo ed economico 2019-2021, recepito col decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120. L'O.S. SINDIR VV.F. sebbene correttamente convocata, non ha partecipato all'incontro.

PREMESSO CHE

- l'articolo 15, comma 2, lettera a, dell'accordo sindacale integrativo recepito con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come sostituito dall'art. 41 dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco recepito con decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, prevede che la contrattazione integrativa si svolge, tra l'altro, per l'attuazione della disciplina concernente il trattamento economico accessorio, ivi compreso quello collegato al risultato connesso al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, la quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione è stabilita, a decorrere dall'anno 2018, negli importi annui lordi per tredici mensilità pari a euro 20.696,02 per i primi dirigenti ed euro 25.869,96 per i dirigenti superiori;
- con decreto del Capo del Dipartimento n. 371 del 30 dicembre 2019, vistato dall'Ufficio centrale del bilancio al n. 253 in data 20 gennaio 2020, sono stati definiti gli importi annui lordi per tredici mensilità della quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione spettanti ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori a decorrere dal 1° gennaio 2019, come di seguito indicato:

incarico di funzione di Livello C	euro 15.400,00
incarico di funzione di Livello D	euro 13.300,00
incarico di funzione di Livello E	euro 12.900,00
incarico di funzione di Livello F	euro 9.200,00

- con D.M. n. 155 del 7 luglio 2022, come sostituito con D.M. n. 202 del 13 settembre 2022, vistato dall'Ufficio centrale del bilancio al n. 4890 in data 23 settembre 2022, è stata determinata la

      



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

consistenza finanziaria del fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori per l'anno 2019;

- ai sensi dei punti 3 e 4 del citato decreto ministeriale n. 202 del 13 settembre 2022, la quota di risorse finanziarie del fondo di cui trattasi per l'anno 2019 destinata alla retribuzione di rischio e di posizione e alla retribuzione di risultato, sulla base delle unità presenti nel medesimo anno per n. 157,388 anni/persona, è determinata nell'ammontare lordo dipendente di euro 5.565.458,19 e di euro 3.035.292,34;

LE PARTI

attesa la necessità di determinare la misura della retribuzione di risultato dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in relazione agli obiettivi conseguiti nello svolgimento delle attività connesse agli incarichi di funzione e agli incarichi di reggenza in sostituzione del dirigente titolare ricoperti nell'anno 2019, al lordo dell'acconto della componente già erogato per il medesimo anno,

CONVENGONO

1. di ripartire le risorse di euro 39.603,47 lordo dipendente ai fini dell'integrazione spettante ai dirigenti che hanno ricoperto incarichi di reggenza nel corso dell'anno, secondo le modalità di cui all'articolo 61 del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza di Area I del 21 aprile 2006 per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 e all'articolo 3 dell'accordo decentrato di livello nazionale del 18 luglio 2007, come di seguito riportato:

- ai dirigenti incaricati di sostituire nella stessa regione, con provvedimento formale di reggenza, il dirigente titolare, spetta per il periodo di sostituzione una integrazione, nell'ambito della retribuzione di risultato, pari al 15% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito, nel caso di pieno raggiungimento degli obiettivi;

- ai dirigenti incaricati di sostituire in una regione diversa, con provvedimento formale di reggenza, il dirigente titolare, spetta per il periodo di sostituzione una integrazione, nell'ambito della retribuzione di risultato, pari al 20% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito, nel caso di pieno raggiungimento degli obiettivi;

2. di ripartire le risorse di euro 2.995.688,87 lordo dipendente ai fini dell'attribuzione dei compensi spettanti ai dirigenti sulla base dei risultati conseguiti nell'anno 2019, tenuto conto del livello dell'incarico di funzione ricoperto, della durata del medesimo, della continuità del servizio prestato e delle valutazioni conseguite ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, secondo le modalità di seguito riportate:

GIUDIZIO VALUTATIVO FINALE	COEFFICIENTE DI ATTRIBUZIONE
Eccellente (96-100)	100/100
Ottimo (90-95.99)	95.99/100
Distinto (80-89.99)	89.99/100
Buono (71-79.99)	79.99/100
Mediocre (68-70.99)	70.99/100
Insoddisfacente (<68)	68/100



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2019 - importi annui lordi per tredici mensilità -		
Qualifica	Livello	Valore
Dirigente superiore	C	22.564,45
	D	21.416,27
Primo dirigente	E	18.368,71
	F	16.345,72

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL
PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE

FNS CISL VV.F.

UIL PA VV.F.

IL CAPO DIPARTIMENTO

FP CGIL VV.F.

CONFSAL VV.F.

A.P. VV.F.

CO.NA.PO.

FEDERDISTAT VV.F. e F.C.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE PARTICOLARI ISTITUTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Il giorno 17 gennaio 2023, alle ore 10,00 presso il Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, si sono incontrate la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 per la definizione delle nuove misure della quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione e dell'acconto della retribuzione di risultato da attribuire ai dirigenti generali, ai dirigenti superiori e ai primi dirigenti del suddetto Corpo a decorrere dal 1 gennaio 2022.

La delegazione di parte pubblica è presieduta dal Sottosegretario di Stato, xxx ed è composta dal Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Pref. Laura Lega, dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Ing. Guido Parisi, dal Direttore centrale per le risorse finanziarie Dott. Fabio Italia.

La delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni sindacali del personale direttivo e dirigente del comparto autonomo di negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico" firmatarie dell'accordo sindacale per il triennio normativo ed economico 2019-2021, recepito col decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120. L'O.S. SINDIR VV.F. sebbene correttamente convocata, non ha partecipato all'incontro.

PREMESSO CHE

L'articolo 15, comma 2, lettera a, dell'accordo sindacale integrativo recepito con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come sostituito dall'art. 41 dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco recepito con decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, prevede che la contrattazione integrativa si svolge, tra l'altro, per l'attuazione della disciplina concernente il trattamento economico accessorio, ivi compreso quello collegato al risultato connesso al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

L'accordo decentrato di livello nazionale del 18 luglio 2007 disciplina le modalità di utilizzo dei compensi ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per incarichi aggiuntivi, sostituzione del dirigente titolare e clausola di salvaguardia ai sensi degli articoli 60, 61 e 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 aprile 2006 relativo al personale dirigente dell'area I per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003.

L'articolo 16, comma 3, del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, di recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio 2019-2021, prevede che, in relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti di livello non generale in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall'amministrazione o su designazione della stessa, i cui compensi affluiscono al fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al titolare dell'incarico è corrisposta, a integrazione della retribuzione individuale di risultato, una quota del compenso spettante in base alla vigente disciplina, da definirsi con accordo integrativo nazionale, in una misura ricompresa tra il cinquanta per cento e il sessantasei per cento dell'importo, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione; la quota residua dei compensi affluiti al predetto fondo è destinata all'incremento della retribuzione di risultato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

L'articolo 17, comma 3, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2022 prevede che, in relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall'amministrazione o su designazione della stessa, i compensi affluiscono interamente al fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sono destinati all'incremento della retribuzione di risultato.

L'articolo 16, comma 4, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2022 prevede che, in relazione all'espletamento di incarichi di reggenza conferiti con provvedimento formale dall'amministrazione, al dirigente di livello non generale che sostituisce il titolare è attribuito, a integrazione della retribuzione individuale di risultato, in caso di pieno raggiungimento degli obiettivi, per il periodo di sostituzione, un importo di una misura ricompresa dal quindici per cento al venticinque per cento del valore economico della retribuzione di rischio e di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito, da definirsi con il sopra richiamato accordo integrativo nazionale, tenendo conto, in particolare, dell'ambito territoriale degli incarichi ricoperti.

L'articolo 17, comma 4, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2022 prevede che, in relazione all'espletamento di incarichi di reggenza conferiti con provvedimento formale dall'amministrazione, al dirigente di livello generale che sostituisce il titolare è attribuito, a integrazione della retribuzione individuale di risultato, in caso di pieno raggiungimento degli obiettivi, per il periodo di sostituzione, un importo di una misura ricompresa dal quindici per cento al venticinque per cento del valore economico della retribuzione di rischio e di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito, da definirsi con il sopra richiamato accordo integrativo nazionale, tenendo conto anche dell'ambito territoriale degli incarichi ricoperti.

L'articolo 9, comma 32, del suddetto decreto legge n. 78 del 2010 prevede che le amministrazioni che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, pur in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico attribuito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore; non si applicano le disposizioni normative e contrattuali più favorevoli, fermo restando il livello generale o non generale di appartenenza del dirigente medesimo.

LE PARTI CONVENGONO

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, titolari di incarichi aggiuntivi conferiti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall'amministrazione o su designazione della stessa, in relazione all'espletamento dei suddetti incarichi, i cui compensi affluiscono al fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti di livello non generale, è corrisposta, a integrazione della retribuzione individuale di risultato, una quota pari al 60 per cento del compenso spettante in base alla vigente disciplina, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione; la quota residua del compenso affluisce al predetto fondo a incremento delle risorse destinate alla retribuzione di risultato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori incaricati di sostituire, con provvedimento formale di reggenza conferito dall'amministrazione, il dirigente di livello non generale titolare, in relazione all'espletamento del suddetto incarico e per il periodo di sostituzione, in caso di pieno raggiungimento degli obiettivi, è attribuito, nell'ambito della retribuzione di risultato, un importo pari:

a) al 15 per cento della misura della retribuzione di rischio e di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito, per reggenze svolte nella stessa regione;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

b) al 20 per cento della misura della retribuzione di rischio e di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito, per reggenze svolte in altra regione.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai dirigenti generali incaricati di sostituire, con provvedimento formale di reggenza conferito dall'amministrazione, il dirigente titolare, in relazione all'espletamento del suddetto incarico e per il periodo di sostituzione, in caso di pieno raggiungimento degli obiettivi, è attribuito, nell'ambito della retribuzione di risultato, un importo pari:

a) al 15 per cento della misura della retribuzione di rischio e di posizione prevista per l'incarico del dirigente di livello non generale sostituito, per reggenze svolte nella stessa regione;

b) al 15 per cento della misura della retribuzione di rischio e di posizione prevista per l'incarico del dirigente di livello non generale sostituito, per reggenze svolte in altra regione;

c) al 15 per cento della misura della retribuzione di rischio e di posizione prevista per l'incarico del dirigente di livello generale sostituito.

4. Con le decorrenze di cui punti precedenti, sono disapplicati per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco i citati articoli 60, 61 e 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area I dirigenza del 21 aprile 2006 ed è soppresso il citato accordo decentrato di livello nazionale del 18 luglio 2007.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

IL CAPO DIPARTIMENTO

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL
PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE

FNS CISL VV.F.

UIL PA VV.F.

FP CGIL VV.F.

CONFSAL VV.F.

A.P. VV.F.

CO.NA.PO.

FEDERDISTAT VV.F. e F.C.